

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2392

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BATTAGLIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1990

Modifiche alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi

ONOREVOLI SENATORI. – Il sistema italiano di garanzia del titolo dei metalli preziosi, disciplinato dalla legge 30 gennaio 1968, n. 46, si fonda sul principio di un marchio di Stato affidato in gestione fiduciaria ai produttori e su un controllo repressivo «a posteriori».

È previsto, dunque, che il produttore, al quale lo Stato ha concesso il proprio marchio, lo apponga direttamente sugli oggetti, assumendone la piena responsabilità, civile e penale, sia verso l'acquirente sia verso lo Stato.

Anche grazie alla validità di tale sistema la produzione italiana è riuscita ad affermarsi occupando una posizione preminente a livello mondiale. Si dà appena qualche

dato sommario di tale produzione: nell'anno 1987 la produzione di oggetti preziosi si è attestata su 220 tonnellate di oro lavorate, a fronte delle 39 tonnellate della Repubblica federale di Germania, 20 della Francia e 17 del Regno Unito, nonché su 1.100 tonnellate di argento lavorate, a fronte delle 100 del Regno Unito, con una esportazione di prodotti, sempre con riferimento all'anno 1987, per un valore di 3.250 miliardi di lire.

Considerato che l'attuale normativa è stata giudicata positivamente anche in consessi europei (riunioni degli operatori del settore e dei servizi di sorveglianza a Gouda, in Olanda, il 29-30 maggio 1989), si è avvertita la necessità, per promuovere ulteriormente

la credibilità della produzione nazionale, di rafforzare le strutture tecniche di supporto alla funzione pubblica di controllo e di certificazione, apportando alla citata legge n. 46 del 1968 ed al relativo regolamento di applicazione quelle necessarie integrazioni che, nel tempo e con le esperienze maturate, si sono rese indispensabili.

In modo particolare, si è voluto sfruttare il rilevante potenziale delle Camere di commercio, attraverso un ampliamento della possibilità, già peraltro prevista dalla legge n. 46, di abilitare i loro laboratori di analisi ad effettuare i saggi e rilasciare certificazioni equipollenti a quelle dei laboratori degli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi.

Un ampliamento della rete di sorveglianza, dunque, per colpire eventuali frodi, ma soprattutto per una forte azione preventiva al fine di offrire all'estero le più ampie garanzie della qualità del prodotto italiano.

Il disegno di legge, composto da un articolo unico, sostituisce il secondo comma dell'articolo 30 della legge n. 46 del 1968 con un complesso di cinque commi, al fine di dare una più articolata disciplina della materia ivi prevista, in ordine all'autorizzazione dei laboratori di saggio delle Camere di commercio.

Con il primo dei nuovi commi si stabilisce, in particolare, la piena equipollenza delle certificazioni rilasciate dai laboratori saggi delle Camere di commercio rispetto a quelle rilasciate dagli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi; si ribadisce d'altronde, che per tale specifica attività i laboratori delle Camere di commercio sono soggetti ad un generale potere di vigilanza e controllo dell'amministrazione metrica, in luogo di quello puntuale per le singole operazioni previsto dal vigente regolamento, che di fatto limitava enormemente le capacità operative dei laboratori stessi.

Il secondo comma demanda al Ministro dell'industria l'aggiornamento delle disposizioni di attuazione, sentiti i rappresentanti delle associazioni delle categorie interessate e previo parere del Comitato centrale

metrico, organo tecnico di consulenza in materia di metrologia, sia per adeguare i sistemi di analisi al continuo evolversi della tecnologia, sia per fissare i criteri per abilitare i già citati laboratori delle Camere di commercio.

Al terzo comma inoltre viene data la possibilità ai laboratori delle già citate Camere di commercio di cooperare, nella azione di vigilanza, con gli Uffici metrici e del saggio dei materiali preziosi, consentendo che le certificazioni da essi rilasciate siano anche utilizzo ai fini della denuncia all'autorità giudiziaria nel caso in cui il titolo sia inferiore a quello legale.

Al quarto comma infine si fissano i diritti per le certificazioni effettuate dai laboratori delle Camere a richiesta degli interessati, in ragione della metà di quelli già stabiliti per gli uffici provinciali metrici.

Si è tenuto presente, infatti, che il diritto incorpora sia il costo del servizio, che in tal caso non è dovuto allo Stato in quanto reso da un soggetto terzo cui peraltro va corrisposta la relativa tariffa, sia una componente di tassa che deve continuare ad essere versata all'erario.

Per quanto riguarda un ipotizzabile minor gettito a favore dello Stato per la voce «diritti», si fa presente che l'attività di saggio dei metalli preziosi non collegata alla funzione repressiva risulta attualmente ridotta a causa della limitata disponibilità di tempo dei laboratori esistenti presso gli Uffici metrici. La normativa proposta, che risponde peraltro ad una esigenza pressantemente avanzata dalle categorie interessate, è in grado di attivare una domanda aggiuntiva ed una capacità operativa che va ben oltre il raddoppio delle attuali possibilità, determinando, in tal modo, un aumento del gettito.

Poichè il provvedimento non comporta nuove o maggiori spese ovvero minori entrate non si dà luogo alla redazione della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, è sostituito dai seguenti:

«I laboratori delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che abbiano idonea attrezzatura e offrano adeguate garanzie, possono essere abilitati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ad effettuare le operazioni di saggio dei metalli preziosi disciplinati dalla presente legge, nonchè a rilasciare le certificazioni del titolo dei prodotti saggiati, con validità equipollente a quelle rilasciate dai laboratori degli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi. Per l'esercizio delle predette attività, i laboratori delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Con propri decreti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Comitato centrale metrico ed i rappresentanti delle associazioni delle categorie interessate a livello nazionale, provvede a:

a) fissare le modalità e le condizioni per abilitare, ai sensi del comma precedente, i laboratori di saggio delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) aggiornare i metodi ufficiali di saggio per l'accertamento del titolo degli oggetti contenenti metalli preziosi ed i criteri dei prelievi dei campioni;

c) emanare ogni altra disposizione per l'attuazione delle norme di cui al presente articolo.

Ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 21, primo comma, lettera a) l'Ufficio

provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi competente per territorio può avvalersi, per il saggio dei campioni prelevati, anche dei laboratori delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura abilitati ai sensi del secondo comma, che provvedono alle analisi ed alla certificazione secondo le disposizioni del regolamento. Il certificato del saggio redatto dai predetti laboratori è utilizzato ai fini della relazione circostanziata all'autorità giudiziaria competente di cui all'articolo 24, comma primo.

Per le certificazioni di cui al secondo comma sono corrisposti, con le stesse modalità, diritti pari alla metà di quelli fissati per le analoghe certificazioni effettuate dai laboratori degli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi.

Le tariffe dovute ai laboratori di saggio dei metalli preziosi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggette all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».